



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

1) E' esistente la società Cooperativa denominata:

"EXE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

La sede della società è posta in Comune di Milano.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ed è deliberato dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali ed unità locali, quali negozi, centri commerciali, magazzini, stabilimenti, uffici, agenzie.

La Cooperativa ha scopo mutualistico, il capitale è variabile.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presente statuto.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche dello statuto sociale.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO – OGGETTO

3) La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

La Cooperativa svolge la sua attività rispettando il principio di parità di trattamento. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a. non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b. le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
 - c. in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 4) La Cooperativa si propone di offrire occasioni di lavoro ai propri soci, consentendo tramite la gestione in forma associata la continuità di occupazione lavorativa nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato. Si propone inoltre di promuovere la cooperazione e di collaborare alla diffusione del metodo cooperativo. A tal fine può aderire agli organismi centrali, periferici e settoriali della cooperazione, accettandone gli Statuti. L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo.
- 5) La cooperativa si propone di esercitare con la prevalente opera dei soci ed attraverso il lavoro da essi conferito, un'impresa che ha per oggetto:



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo .fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger .allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

- allestimenti per spettacoli, scenografie, luci, audio e video;
- L'allestimento, l'organizzazione in toto od in parte, anche con proprie strutture, di spettacoli di qualsiasi genere e contenuto;
- La promozione dell'attività artistica di ogni socio e la crescita dello stesso, organizzando appositi spazi e corsi;
- manutenzione di impianti elettrici ed attrezzature inerenti;
- Installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici;
- allestimenti di stands fieristici, mostre e conventions;
- lavori, edili, manutenzione, ristrutturazioni civili ed industriali;
- Installazione, manutenzione linee vita, sistemi di sicurezza contro gli infortuni da caduta dall'alto, nonché pali salvavita, linee guide, imbragature arrotolatori, assorbitori di energia, moschettoni e accessori;
- assunzione di lavori di trasporto e facchinaggio conto terzi e movimentazione merci, comprese le attività preliminari e complementari, svolte anche con l'ausilio di mezzi, meccanici, diversi;
- sgomberi di appartamenti e di uffici, traslochi, imballaggi di mobili, nonché qualsiasi altro lavoro di facchinaggio;
- autotrasporto di merci per conto terzi;
- lavori di pulizie in genere
- assemblaggi, cellophanatura e blisteraggi per conto terzi;

La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministratore potrà compiere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti i medesimi. Pertanto la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:

- a. aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili diretti a sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, i servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa, e la ristrutturazione degli esercizi commerciali;
- b. partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale;
- c. partecipare a temporanea gestione di altre cooperative;
- d. cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della propria attività commerciale;
- e. partecipare, anche con obblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;
- f. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- g. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto,



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.

- 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi arte o professione appartengano.

I soci devono comunque avere una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei Soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dallo statuto, mentre l'eventuale sovrapprezzo dovrà essere versato immediatamente.



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

- 7) I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

- 8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

- 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado per motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

- 10) L'esclusione del socio può aver luogo:

- per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa, quale ne sia la fonte;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- per aver svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali,
- per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministratore con provvedimento motivato.



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

- 11) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

- 12) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo tredici, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

- 13) 1 soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta indicati rispettivamente nei precedenti articoli undici e dodici. Gli eredi del socio defunto dovranno adeguatamente documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

REGOLAMENTI

- 14) Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci nel rispetto delle norme vigenti.
- 15) I regolamenti suddetti saranno proposti dall'organo amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

- 16) Il patrimonio della Cooperativa é costituito:
- a. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) o comunque di importo non inferiore al minimo di legge, né di importo maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti;



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

- b. dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote non rimborsate ai soci esclusi od agli eredi dei soci deceduti e da ogni altro fondo a tale riserva imputato;
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- e. da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

- 17) Il capitale sottoscritto, qualora di importo corrispondente al minimo di statuto o di legge, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, qualora di importo diverso potrà essere versato a rate precisamente:
- a. almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
 - b. il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

- 18) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'assemblea potrà deliberare che fino al 20% (venti per cento) degli avanzi di gestione sia ripartito sotto forma di ristorno ai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge per calcolare l'importo massimamente destinabile ai ristorni. La quota a ciascuno spettante sarà proporzionale a quanto da ciascuno speso nel corso dell'esercizio per l'acquisto di beni o per usufruire dei servizi in rapporto al complesso di quanto incassato a tale titolo dalla Cooperativa. Per usufruire del ristorno il socio avrà l'onere di conservare ed esibire le ricevute o altra idonea documentazione, che comprovino quanto speso nel corso dell'esercizio. In luogo del pagamento l'assemblea potrà deliberare che il ristorno sia imputato a capitale o sia riconosciuto sotto forma di sconto per gli acquisti, ma non oltre quello successivo a quello in corso al momento della delibera stessa, demandando all'organo amministrativo la relativa regolamentazione.



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

I ristorni non riscossi o non utilizzati dai soci entro il suddetto termine saranno imputati al fondo di riserva legale. La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b. il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.Lgs C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- c. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio. L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

ORGANI SOCIALI

- 19) Sono organi della società:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c. il Collegio dei Sindaci, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

- 20) Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa *almeno dieci giorni* prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso della convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei soci risultino annotati nel Libro Soci.
- L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, l'organo amministratore ed il Collegio sindacale se nominato, siano presenti o informati:
- a. delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utili, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
 - b. procede alla nomina delle cariche sociali,
 - c. determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci se nominati.
 - d. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci se nominati;



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
- f. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- g. delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- h. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- i. autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- j. approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;
- k. delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o sia ne fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

- 21) In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni devono essere palesi.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

22) La società potrà essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque soci. L'organo amministrativo dura in carica tre anni; l'assemblea all'atto della nomina potrà tuttavia stabilire che l'organo amministratore duri in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, o per periodi di tempo inferiori a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili per il numero di mandati previsti dalla legge. L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato. Spetta all'organo amministratore sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta è necessario, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando *v*/intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità la proposta si intende rigettata. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a. convocare l'Assemblea dei soci;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

- d. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari, anche registrati, ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso l'acquisto in leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni,
- j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- m. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- n. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Qualora sia stato nominato il Consiglio d'Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono invece insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

23) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno anche la facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente in carica o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinanti atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE

24) Qualora obbligatorio l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e allo stesso potrà essere affidato anche il controllo contabile.

Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea ha facoltà di nominare un revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno sottoposte ad un unico arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della CCIAA del luogo in cui la società ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle parti.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

L'arbitro decide in procedimento irrituale secondo equità.

Saranno devolute all'arbitro anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate all'arbitro le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere



EXE Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 .info@coop-exe.com . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA 1862615 . Capitale Sociale € 6.650,00 I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta certificata PEC: cooperativaexe@pec.coop-exe.com

approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 26) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S.14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 27) L'organo amministratore potrà elaborare appositi regolamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, che determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.
- 28) Le disposizioni dell'articolo tre sono inderogabili e devono di fatto essere osservate, richiamandosi il principio di parità di trattamento, i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi la indivisibilità delle riserve, la devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di scioglimento.
- 29) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e per la società a responsabilità limitata.